

# dossier

XIX Legislatura

Giugno 2024

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Atto del Governo n. 156



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 152



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 214

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| Premessa .....   | 1 |
| Articolo 1 ( <i>Campo di applicazione e finalità</i> ).....  | 1 |
| Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438</i> )..... | 2 |
| Articolo 3 ( <i>Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18</i> ) .....  | 3 |
| Articolo 4 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....  | 4 |



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

|                                |  |               |
|--------------------------------|--|---------------|
| <b>Natura dell'atto:</b>       | Schema di decreto legislativo  |               |
| <b>Atto del Governo n.</b>     | 156  |               |
| <b>Titolo breve:</b>           | Attuazione direttiva piante ornamentali, piante da frutto  |               |
| <b>Riferimento normativo:</b>  | Articoli 1 e 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15  |               |
| <b>Relazione tecnica (RT):</b> | Presente   |               |
|                                | <b>Senato</b>  | <b>Camera</b> |
|                                | 9 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) XIII Agricoltura                 |               |
| <b>Commissione competente:</b> | <i>in sede consultiva</i> XIV Politiche dell'Unione europea  |               |
|                                | 4 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea, 5 <sup>a</sup> (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i> V Bilancio e Tesoro |               |

---

### Premessa

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023" che all'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

### Articolo 1

#### *(Campo di applicazione e finalità)*

La norma definisce il campo di applicazione e le finalità dello schema di decreto in esame. In particolare, si apportano modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18<sup>1</sup>, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

**La RT** afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>1</sup> Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

**Al riguardo**, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438)***

La norma reca modifiche al decreto legislativo n. 18 del 2021 ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438.

In particolare, il comma 1:

- alla lettera a) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 30, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali di pre-base, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
- alla lettera b) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 37, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali di base, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
- alla lettera c) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 43, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali certificati, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
- alla lettera d) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 50, comma 6, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali CAC (Conformità agricola comunitaria), finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
- alla lettera e) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 86, comma 2, per l'adeguamento delle misure transitorie, già previste. In particolare, viene consentita, fino al 31 dicembre 2029, la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029.

Il comma 2 stabilisce la soppressione dall'allegato II, parte 1, voce "Fragaria", del Candidatus *Phytoplasma australiense* Davis et al. [PHYPAU], organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione del genere *Fragaria* L., per il quale non sono più previsti requisiti fitosanitari.

Il comma 3 inserisce nell'allegato II, parte 2, il fungo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA], organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill., per il quale sono ora previsti requisiti fitosanitari;

Il comma 4 modifica l'allegato II, parte 4, al fine di introdurre taluni requisiti fitosanitari nonché requisiti relativi al sito di produzione, alla zona o al luogo di produzione di materiali di moltiplicazione delle diverse categorie di commercializzazione.

In particolare:

- nella sezione 1, relativa ai requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill. e dei rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi agli organismi

nocivi *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr e *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

- nella sezione 6, concernente i requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie *Fragaria* L. e dei rispettivi siti di produzione, vengono soppressi i requisiti relativi all'organismo nocivo *Candidatus Phytoplasma australiense* Davis et al.;
- nella sezione 8, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Malus* Mill, ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi agli organismi nocivi *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider e *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.;
- nella sezione 12, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Pyrus* L., ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi all'organismo nocivo *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider;
- nella sezione 15, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Vaccinium* L., ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi all'organismo nocivo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

**La RT** afferma che l'articolo reca modifiche ed integrazioni finalizzate ad introdurre deroghe a requisiti tecnici preesistenti (di natura fitosanitaria) che le diverse categorie di materiali di moltiplicazione devono rispettare, l'adeguamento di misure transitorie già previste, nonché la soppressione di determinati organismi nocivi dall'allegato II in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici.

Per la RT tali modifiche si rendono necessarie al fine di allineare i requisiti tecnici in ambito fitosanitario agli aggiornamenti introdotti dall'articolo 2 della direttiva 2022/2438/UE e come tali coinvolgono previsioni previgenti. Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in merito all'introduzione dei requisiti relativi ai nuovi organismi nocivi attualmente non previsti dal vigente decreto legislativo n. 18 del 2021, e, in particolare, con riferimento all'organismo nocivo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, andrebbe assicurato che le attività e le ispezioni, da parte degli organi competenti, riguardanti la presenza di tali organismi nocivi, possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18)***

La norma reca alcune modifiche e correzioni di refusi al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

**La RT** afferma che tali modifiche, che coinvolgono esclusivamente previsioni previgenti, si rendono necessarie al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 18/2021. Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerato che le modifiche apportate si limitano a correggere alcuni riferimenti errati o incongruenti, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 4** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che la norma contiene la clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che l'art. 11, comma 3, della legge delega (legge 21 febbraio 2024, n. 15 – Legge di delegazione europea 2022-2023) stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni formulate negli articoli precedenti.